D.P.R. 177 del 14.09.2011

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in

ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

di Maria Capozzi

ispettore del lavoro presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Bologna *

* le considerazioni contenute nel presente lavoro sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione alla quale appartiene.

Premessa

La Norma

Composta di soli 4 articoli

1. Finalità e ambito di applicazione
2. Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
3. Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
4. Clausola di invarianza finanziaria

1.1 - Finalità

In attesa del COMPLESSIVO sistema di qualificazione delle imprese

il D.P.R. 177/2011 DISCIPLINA

il sistema di **qualificazione** di

- ✓ IMPRESE
- ✓ LAVORATORI AUTONOMI

destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

NOVITA' FONDAMENTALE DEL DECRETO

Primo vero REGOLAMENTO sulla Qualificazione

Si impone una specifica **PROFESSIONALITA'** alle aziende che operano nel settore degli ambienti confinati

Non più riconducibili 'semplicemente' alla verifica della idoneità Tecnico- Professionale ma a **REQUISITI INDEROGABILI** di qualità organizzativa e contrattuale, a standard di formazione mirati, e ad una gestione della sicurezza di tutto il dettato normativo del D. L.gs 81/08
(valutazione dei rischi, attrezzature di lavoro, DPI, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, ecc)

1.3 – Ambito di applicazione

A chi si applica

Il DPR 177/11 ha due diversi livelli di applicazione:

1

Per le imprese che DIRETTAMENTE operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

2

Per le imprese che ESTERNALIZZANO tali attività

1.3 – Ambito di applicazione

A chi si applica

Il D.P.R. 177/2011 si applica a

1 **CHIUNQUE** svolga attività lavorativa nel settore degli ambienti confinati (COMPRESI GLI APPALTATORI)

2 Tenendo conto però che Alcune disposizioni si applicano solo ai datori di lavoro COMMITTENTI

Vale a dire in caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi

All' interno della propria azienda/unità produttiva o nell' ambito dell' intero ciclo produttivo dell' azienda purchè sia nella disponibilità giuridica della stessa

1

A chi si applica

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta

- ✓**UNICAMENTE** da imprese o lavoratori autonomi
- ✓**QUALIFICATI** in ragione del possesso di particolari
- ✓**REQUISITI**

2.1.a – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

PER TUTTE LE IMPRESE

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta se c'è Integrale applicazione delle disposizioni in vigore su

- ✓**VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- ✓**SORVEGLIANZA SANITARIA**
- ✓**GESTIONE DELLE EMERGENZE**

2.1.b – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

PER I LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI

Integrale e **vincolante** applicazione anche del comma 2 dell'art. 21 TUSIC

✓**SORVEGLIANZA SANITARIA**

✓**FORMAZIONE SPECIFICA**

NOVITA'

Non più **FACOLTA' DI BENEFICIARE** (previsione generale del D. Lgs 81/08)

ma

OBBLIGO (dettato specifico del D.P.R. 177/11)

2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

Ciascuna impresa deve avere personale

✓**ESPERTO** (esperienza almeno triennale nei lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento)

Tale esperienza (ESPERIENZA TRIENNALE SPECIFICA) deve essere **NECESSARIAMENTE** in possesso dei lavoratori che svolgono funzioni di **PREPOSTO**

✓In misura **NON INFERIORE al 30%** della forza lavoro

✓Assunto con contratto di **LAVORO SUBORDINATO** e a **TEMPO INDETERMINATO**

b

a

2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

a

Le attività possono altresì essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali rispetto al T.I. *(es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.)* e/o in esecuzione di un contratto di appalto

PURCHE'

i contratti siano stati preventivamente

✓**CERTIFICATI** *(ex D.Lgs 276/03 – c.d. Legge Biagi)*

2.1.c – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

b

…..PRESENZA DEL 30% DELLA FORZA LAVORO…

INTERPRETAZIONE

In caso di aziende che svolgono attività di tipologie differenti il parametro è da intendersi riferito alla forza impiegata negli ambienti confinati

2.1.d – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

Effettuazione della attività di Informazione e Formazione di

- ✓**TUTTO IL PERSONALE**
- ✓Compreso **IL DATORE DI LAVORO** se attivo
- ✓**MIRATA** alla conoscenza dei fattori di rischio
- ✓Con **VERIFICA DI APPRENDIMENTO**
- ✓Oggetto di **AGGIORNAMENTO**

Contenuto della formazione da individuarsi con decreto entro 90 gg. dalla entrata in vigore del DPR 177/11
AD OGGI NON ANCORA EMANATI !!!!

Oggi in vigore: art. 36 e 37 D. Lgs 81/08 integrati dagli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 in vigore dal 26/01/2012

2.1.e – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

Possesso e relativo addestramento all'uso di

- ✓**DPI**
- ✓**STRUMENTAZIONE**
- ✓**ATTREZZATURE DI LAVORO**

Idonei alla prevenzione dei rischi specifici della attività svolta
(secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all.IV p.3 TUSIC)

2.1.f – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

1

Requisiti

Avvenuta effettuazione di attività di

✓**ADDESTRAMENTO** per le **PROCEDURE DI SICUREZZA** di

✓**TUTTO IL PERSONALE** impiegato nelle attività lavorative in ambienti confinati o sospetti di inquinamento compreso

✓**IL DATORE DI LAVORO**

(secondo quanto previsto dagli artt. 66, 121 e all.IV p.3 TUSIC)

1

Requisiti

attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile

✓ **DURC**

(ove applicabile la previsione vigente in materia)

Il DURC serve per:

- *tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici (verifica dei requisiti per la partecipazione alle gare, aggiudicazione alle gare aggiudicazione dell'appalto, stipula del contratto, stati d'avanzamento lavori, liquidazioni finali)*
- *per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA*
- *per le attestazioni SOA.*
- *applicazione di benefici contributivi*

1

Requisiti

Applicazione integrale della parte economica (tabelle contrattuali) e normativa (regole sui rapporti di lavoro quali ferie, orari ecc,) prevista dalla

✓**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SETTORE**

(compreso l'eventuale versamento all'ente bilaterale)

con riferimento ai contratti e accordi collettivi sottoscritti fra organizzazioni dei D.L. e OO. SS. maggiormente rappresentativi

1

Requisiti

Le attività possono altresì essere svolte da imprese che utilizzino personale assunto con altre tipologie contrattuali rispetto al T.I. *(es: Co. Co. Pro., Associato in Partecipazione, Tempo Determinato, ecc.)* e/o in esecuzione di un contratto di appalto

PURCHE'

i contratti siano stati preventivamente

✓**CERTIFICATI** *(ex D.Lgs 276/03 – c.d. Legge Biagi)* da appositi organi abilitati alla certificazione quali:

- ✓ *Enti Bilaterali*
- ✓ *Direzioni Territoriali del Lavoro e le Province*
- ✓ *Università pubbliche e private*

REQUISITI DEGLI APPALTI SECONDO IL DPR 177/2011

1

Requisiti

Art. 2 c. 1 lett. c): *presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi che, i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII capo I, del D. Lgs 276/03*

1 - Presenza di personale subordinato a T.I.

2 - Presenza di personale assunto con altre tipologie contrattuali

3 - Presenza di personale «occupato» in forza di un contratto di appalto

Purchè **i relativi contratti** siano certificati

2.2 – QUALIFICAZIONE NEL SETTORE DEGLI AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

2

Per le attività esternalizzate

Art. 2 c. 2

Il **subappalto** deve essere

✓**ESPRESSAMENTE AUTORIZZATO**

dal datore di lavoro committente e

✓**CERTIFICATO** *(come l'appalto)*

ai sensi del Titolo VIII Capo I del D. L.gs 276/03

ANCHE PER LE **IMPRESE** E **LAVORATORI AUTONOMI** CHE LAVORANO IN '**SUBAPPALTO**' SI APPLICA INTEGRALMENTE IL D.P.R. 177/11

CATENA DEGLI APPALTI E SUB-APPALTI

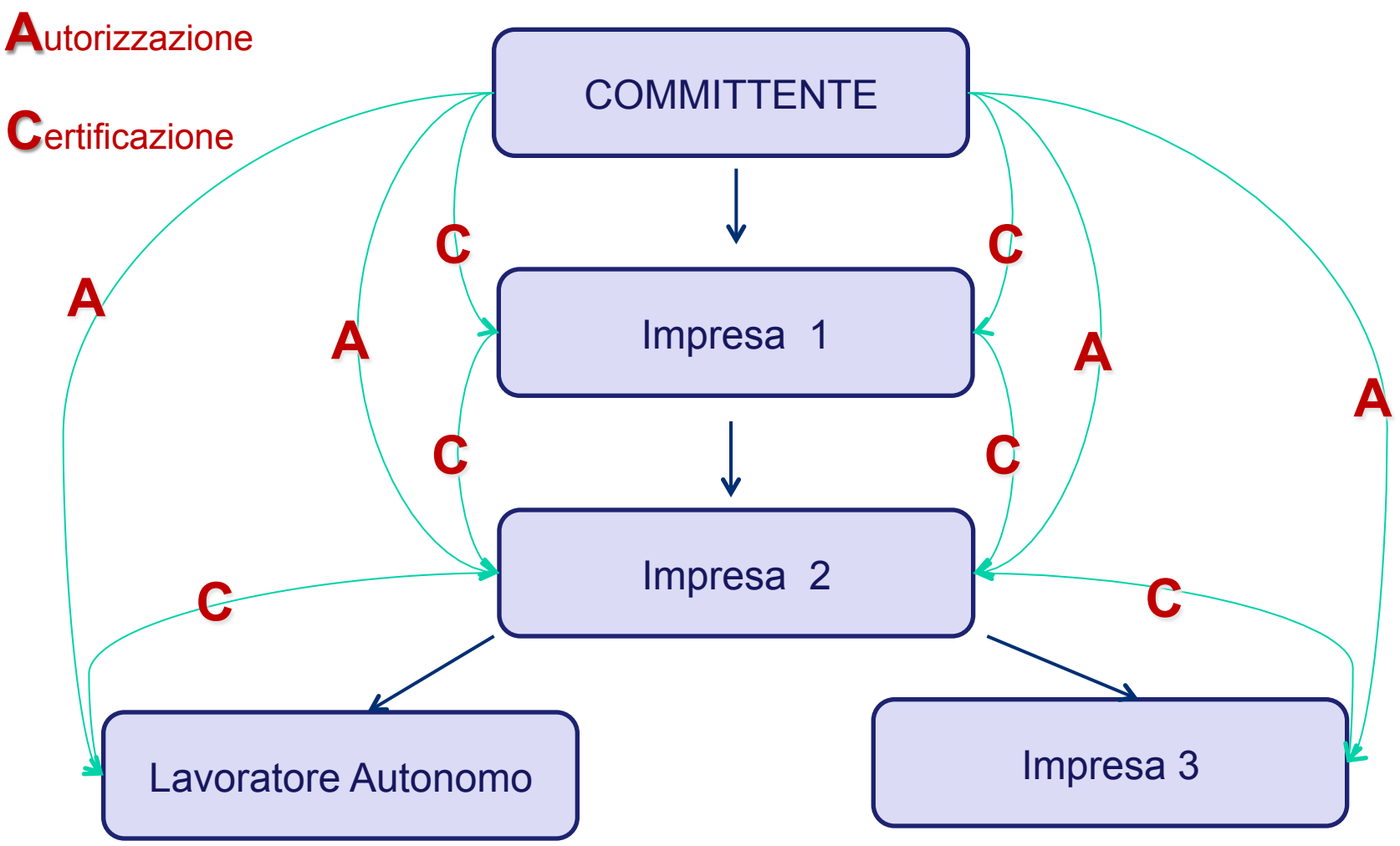

3.1 – PROCEDURE DI SICUREZZA

2

Per le attività esternalizzate

Tutti i lavoratori impiegati, compreso il ddl se attivo, e i lavoratori autonomi devono essere

✓**PUNTUALMENTE E DETTAGLIATAMENTE**

informati dal datore di lavoro committente

✓**PRIMA DELL'ACCESSO** ai luoghi ove dovrà svolgersi l'attività lavorativa,

sulle

✓**CARATTERISTICHE DEI LUOGHI** ove devono operare e su

✓**TUTTI I RISCHI** presenti compresi quelli derivanti da

✓**UTILIZZI PRECEDENTI** e sulle misure di

✓**PREVENZIONE** ed **EMERGENZA** adottate dal committente

3.1 – PROCEDURE DI SICUREZZA

2

Per le attività esternalizzate

Il tempo necessario affinchè tutta l'attività di informazione da parte del ddl committente si concretizzi completamente deve essere tale da assicurare che avvenga

✓**l'effettivo trasferimento delle informazioni dal committente lavori a chi opera**

e in ogni caso tale tempo

✓**non può essere inferiore a 1 giorno**

In concreto vale a dire che, fermo restando l'obbligo di documentare l'attività in parola, almeno: ***« se ti ho chiamato oggi non puoi iniziare oggi a lavorare!»***

3.1 – PROCEDURE DI SICUREZZA

2

Per le attività esternalizzate

…….PUNTUALMENTE E DETTAGLIATAMENTE INFORMATI….

PIU' INFORMAZIONI RISPETTO A QUANTO GIA' PREVISTO DALL'ART. 26 DEL TUSIC

Art. 26 c.1 lett. b) fornisce agli stessi soggetti (impresa appaltatrice e lavoratori autonomi) informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in cui sono chiamati ad operare

3.2 – PROCEDURE DI SICUREZZA

2

Per le attività esternalizzate

Il datore di lavoro committente individua un PROPRIO rappresentante

✓IN POSSESSO DI ADEGUATE COMPETENZE *(esperienza triennale)*

in materia di salute e sicurezza e che abbia svolto attività di

✓INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO *(per le attività lavorative svolte in ambienti s.i./c.)*

Che sia a **conoscenza dei rischi** presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività
Che **vigili**, con funzioni di **indirizzo** e **coordinamento** in modo da **limitare il rischio da interferenza** tra le attività svolte in appalto e quelle proprie dell'azienda committente

3.2 – PROCEDURE DI SICUREZZA

2

Per le attività esternalizzate

..Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante...

LA NORMA NON PARLA NE' DI DELEGA PREVISTA DALL'ART. 16 DEL TUSIC (*individua*)

NE' SPECIFICA IN QUESTO CASO CHE DEVE TRATTARSI DI PERSONALE INTERNO (*rappresentante*)

IN CAPO ALLO STESSO RESTA IN OGNI CASO L'OBBLIGO DELLA FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E DELLA VIGILANZA

Può essere un consulente incaricato dal committente

MA

l'azienda DEVE COMUNQUE dimostrare di aver ottemperato all'obbligo di vigilanza

3.3 – PROCEDURE DI SICUREZZA

1

Per CHIUNQUE operi in ambienti s.i./c.

Deve essere **adottata** ed **efficacemente attuata**

✓**Durante TUTTE le fasi delle lavorazioni**

una

✓**Procedura di lavoro specifica** che elimini o riduca al minimo i rischi
✓propri delle attività in ambienti confinati comprensiva della eventuale

✓**Fase di soccorso** e di coordinamento con il

✓**Sistema di emergenza del SSN** e dei

✓**Vigili del fuoco**

Procedura che può diventare buona prassi - ex art 2 c. 1 lett. v) TUSIC - se validata dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6 del TUSIC

CRITERI SEMPLIFICATIVI E NON ESAUSTIVI

3.4 – PROCEDURE DI SICUREZZA

1

Per CHIUNQUE operi in ambienti s.i./c.

Il mancato rispetto delle indicazione del DPR 177/11 determina il

- ✓ **Venir meno della qualificazione necessaria per operare**

sia

- ✓ **Direttamente**

Che

- ✓ **Indirettamente**

nel settore degli ambienti s.i./c.